

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, lettera d), e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell'Unione europea di ungulati vivi. Tale direttiva prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, applicabili al transito nell'Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell'Unione attraverso posti d'ispezione transfrontalieri riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L'allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle.
- (3) In seguito alla richiesta della Russia di autorizzare il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast), la Commissione ha effettuato un'ispezione che le ha permesso di concludere che la situazione zoosanitaria in tale regione non presenta problemi. Su tale base, occorre autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di tali animali provenienti dalla regione di Kaliningrad e dirette verso altre parti del territorio russo, ai soli fini del transito, su veicoli stradali, attraverso il territorio della Lituania.

- (4) Inoltre, la Lituania è grado di garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, per quanto riguarda detti animali provenienti dalla regione di Kaliningrad che non possono completare il transito senza operazioni di scarico se circostanze esterne lo esigono.
- (5) La Russia ha confermato il suo accordo con la Bielorussia nel quadro dell'unione doganale di cui fanno parte i due paesi, il che implica che ad entrambi si applicano requisiti zoosanitari uniformi in materia di importazione.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 206/2010 per prevedere il transito di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad. L'elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza.
- (7) È inoltre necessario prevedere un modello di certificato veterinario per il transito di tali animali. Di conseguenza, è opportuno inserire nell'allegato I, parte 2, del medesimo regolamento un modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU".
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato come segue:

- (1) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 12bis

Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

1. Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:

- a) gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;
- b) gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;
- c) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU" di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA", apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;
- d) i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;
- e) l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 (*) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

f) gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.

2. La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.

Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.

3. In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE (**).

4. L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.

(*) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(**) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."

(2) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

(1) Le parti 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

"PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro parti (*)

Codice ISO e nome del paese terzo	Codice del territorio	Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	SG	
1	2	3	4	5	6
CA – Canada	CA-0	Intero paese	POR-X		IVb IX V
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine; — in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine; — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine; — in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine	BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (**)	A	
CH – Svizzera	CH-0	Intero paese	(***)		
CL – Cile	CL-0	Intero paese	BOV-X, OVI-X, RUM		
			POR-X, SUI	B	
GL – Groenlandia	GL-0	Intero paese	OVI-X, RUM		V
HR – Croazia	HR-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
IS – Islanda	IS-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y		
			POR-X, POR-Y	B	
ME — Montenegro	ME-0	Intero paese			I
MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (****)	MK-0	Intero paese			I
NZ – Nuova Zelanda	NZ-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y		III V
PM – Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM		
RS – Serbia (*****)	RS-0	Intero paese			I
RU – Russia	RU-0	Intero paese			
	RU-1	Tutto il paese tranne la regione di Kaliningrad			
	RU-2	Regione di Kaliningrad	BOV-X-TRANSIT-RU		X

(*) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi.

(**) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi.

(***) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(****) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(*****) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

"I": per il transito attraverso il territorio di un paese terzo – su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente – di animali vivi destinati alla macellazione immediata o di bovini vivi da ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro.

Il numero di sigillo deve essere indicato sul certificato sanitario rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾ per quanto concerne i bovini vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso e in conformità al modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE ⁽²⁾ per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione.

Inoltre il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliere designato, attraverso il quale avviene l'introduzione nell'Unione, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES).

Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: "SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (*) (**)".

I bovini da ingrasso devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda, salvo per la macellazione immediata.

(*) Cancellare il paese non pertinente.

(**) Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

"II": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"III": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVa": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVb": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"V": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato OVI-X.

"VI": limitazioni geografiche.

"VII": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"VIII": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"IX": territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato POR-X.

"X": Solo per transito attraverso la Lituania di bovini da allevamento e/o da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

"BOV-X": modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"BOV-Y": modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"BOV-X-TRANSIT-RU": Modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

- "OVI-X": modello di certificato veterinario per gli ovini (*Ovis aries*) e i caprini (*Capra hircus*) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.
- "OVI-Y": modello di certificato veterinario per gli ovini (*Ovis aries*) e i caprini (*Capra hircus*) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
- "POR-X": modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.
- "POR-Y": modello di certificato veterinario per i suini domestici (*Sus scrofa*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
- "RUM": modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.
- "SUI": modello di certificato veterinario per i suidi, i taiassuidi e i tapiridi non domestici.
- "CAM": Modello di attestato specifico per gli animali importati da Saint Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 7.
- GS (garanzie supplementari):*
- "A": garanzie relative ai test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari BOV-X (punto II.2.8 B), OVI-X (punto II.2.6 D) e RUM (punto II.2.6).
- "B": garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 D) e SUI (punto II.2.6).
- "C": garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 C) e SUI (punto II.2.4 C)."

(2) tra i modelli di certificati veterinari "BOV-Y" e "OVI-X" è inserito il seguente modello di certificato veterinario

«Modello BOV-X-TRANSIT-RU

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
	Russia		Kaliningrad		Russia	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17.			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Ingrassio ☐						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Federazione russa Codice ISO RU				I.27.		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso						

PAESE

Modello BOV-X-TRANSIT-RU

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nella parte I del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

II.1.1. provengono dal territorio con il codice: RU-2 ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato:

(¹) o [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]

(¹) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. /, della Commissione, del (gg/mm/aaaa)]

b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;

c) in cui negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;

(¹) o [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]

(¹) o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di movimentazione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza ⁽⁴⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]

II.1.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.1.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data della spedizione attraverso l'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;

II.1.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:

a) aziende nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;

b) aziende nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;

II.1.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.1.1., lettere a) e b) e

a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;

b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.1.1. ;

II.1.5. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

II.1.6. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

II.1.7. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Federazione russa attraverso l'Unione europea il (gg/mm/aaaa) ⁽³⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

II.1.8. La partita deve lasciare il territorio dell'Unione europea attraverso il posto d'ispezione frontaliere designato di Medininkai in Lituania.

PAESE

Modello BOV-X-TRANSIT-RU

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali descritti nella parte I, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto. Note Il presente certificato riguarda il transito attraverso l'Unione europea di animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e destinati ad altre parti della Russia. Parte I: — Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. — Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione del veicolo stradale. In caso di emergenza, lo speditore deve immediatamente informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione. — Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare: — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder); — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. — Casella I.28.: Specie: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi. — Casella I.28.: Età: data di nascita (gg/mm/aa). — Casella I.28.: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato). — Casella I.28.: Razza: selezionare razza pura, incrocio. Parte II: (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. (³) Data del carico. Il transito di tali animali non è consentito qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o parte dei medesimi – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a esportare gli animali verso la Russia facendoli transitare attraverso l'Unione europea, o durante un periodo nel corso del quale l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti del transito di tali animali provenienti da detto paese terzo, territorio o parte dei medesimi, attraverso Unione europea. (⁴) Programma di sorveglianza epidemiologica come stabilito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione.		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma:» _____ Timbro: _____		